

APPALTI

1 | RAPPORTO REGOLAMENTATO

Senza copertura niente lavori

Laura Savelli

■ Si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. La regola vale anche per i progettisti in contatto con una pubblica amministrazione, perché un progetto redatto a regola d'arte contribuisce a una soddisfacente esecuzione dell'appalto. Ma quando le cose non stanno così, intervengono le garanzie che i progettisti debbono prestare, indipendentemente dal fatto che la progettazione sia affidata all'esterno o venga realizzata in casa dall'amministrazione.

Le tutele

In caso di lavori pubblici, le stazioni appaltanti richiedono infatti al progettista esterno una polizza di responsabilità civile professionale, a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che dovessero determinare maggiori costi o nuove spese di progettazione a carico dell'amministrazione. La polizza copre l'intera durata dei lavori, con decorrenza dalla data del loro inizio, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. In mancanza della dichiarazione di impegno da parte della compagnia di assicurazioni al rilascio della polizza, il progettista rischia la decadenza dall'incarico.

Le caratteristiche

Il massimale della garanzia è individuato in funzione della soglia comunitaria adoperata per l'affidamento dei lavori, pari a 5 milioni di euro.

Per i lavori sotto soglia, la garanzia viene prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro. Per i lavori sopra soglia, il

massimale non potrà essere inferiore al 20% dell'importo, con il limite di 2,5 milioni di euro.

In caso di progettazione di lavori affidata a un proprio dipendente, sarà invece la stessa pubblica amministrazione a contrarre una garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'onere del premio sarà sostenuto con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento, oppure ricorrendo a stanziamenti di spesa previsti ad hoc dalle stazioni appaltanti.

L'importo da garantire non potrà essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e, anche in questo caso, la garanzia coprirà il rischio per il maggior costo sostenuto per le varianti dovute a errori o omissioni del progetto.

Servizi e forniture

Regole analoghe per la progettazione di servizi e forniture. Ma solo se di importo pari o superiore a un milione di euro. Anche in tali casi, infatti, il vincitore di una gara o di un concorso di progettazione dovrà essere munito, a partire dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata della prestazione e sino all'emissione del certificato di verifica di conformità. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'importo del servizio o della fornitura, con il limite di 500mila euro.